

Ordinanza sull'assicurazione per l'invalidità (OAI)

Modifica del 10 ottobre 2012

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 17 gennaio 1961¹ sull'assicurazione per l'invalidità è modificata come segue:

Art. 3^{quater} Rimborso delle spese per cure ospedaliere

Le spese per le cure di cui all'articolo 14^{bis} LAI sono rimborsate secondo la tariffa applicabile all'ospedale che le ha eseguite.

II

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2013.

10 ottobre 2012 In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Eveline Widmer-Schlumpf
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

¹ RS 831.201

